

NUOVO STATUTO SOCIALE
DELL'ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA
CROCE VERDE DI PEROSA ARGENTINA

Lo statuto sociale dell'Associazione di Pubblica Assistenza Croce Verde di Perosa Argentina datato 6 febbraio 1993 è sostituito dal seguente.

Capo I
Denominazione Sede Ambiti Scopi e Attività

Art.1) Denominazione e Sede

La denominazione dell'Associazione di Pubblica Assistenza Croce Verde di Perosa Argentina è sostituita dalla seguente: "Croce Verde di Perosa Argentina – ONLUS".

L'associazione ha sede in Perosa Argentina (TO). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, purché non sia trasferita fuori dal Comune di Perosa Argentina, fatta salva l'approvazione da parte dell'assemblea e dovrà essere tempestivamente comunicata ai registri presso i quali l'Associazione è iscritta.

Art. 2) Ambiti

La "Croce Verde di Perosa Argentina – ONLUS" è un'associazione di volontariato operante nell'ambito della Legge 11 agosto 1991 n.266, della Legge Regionale 29 agosto 1994 n.38 e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché della relativa normativa di settore.

L'Associazione è aconfessionale, apartitica e democratica.

L'Associazione esplica principalmente la propria attività nei territori della "Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca" e del Comune di Sestriere.

E' fatto obbligo all'Associazione l'uso, nella sua denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione comunque rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" ovvero dell'acronimo "ONLUS".

Il presente statuto è attuato attraverso uno o più regolamenti.

Art. 3) Scopi

La "Croce Verde di Perosa Argentina – ONLUS" si ispira ai principi universalmente riconosciuti di democrazia e libertà conformando il proprio impegno a scopi ed obiettivi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà popolare. In particolare l'Associazione intende attuare, attraverso l'impegno dei volontari, i valori della solidarietà, principalmente con l'aiuto ed il soccorso delle persone svantaggiate in relazione alle loro condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o famigliari.

Pertanto i suoi fini sono:

- a) aggregare i cittadini sui problemi della vita civile e dell'assistenza sociale;
- b) ricercare il soddisfacimento dei bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;
- c) contribuire nell'affermazione dei principi della solidarietà nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
- d) contribuire nell'affermazione dei principi della mutualità;
- e) favorire lo sviluppo della collettività attraverso la partecipazione attiva dei suoi soci;
- f) collaborare, anche attraverso l'esperienza gestionale, alla crescita culturale dei singoli e della collettività;
- g) favorire e/o collaborare a forme partecipative di intervento socio-sanitario nella loro più ampia accezione;
- h) collaborare con enti pubblici e privati e con le altre associazioni di volontariato per perseguire i fini e gli obiettivi previsti nel presente statuto.

L'Associazione è priva di ogni scopo di lucro, anche indiretto, e si avvale, per il raggiungimento dei propri obiettivi, in modo prevalente e determinante dell'attività personale, spontanea e gratuita dei propri aderenti.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dai beneficiari.

L'Associazione può assumere personale dipendente o avvalersi di lavoro autonomo nei limiti fissati dalla Legge, esclusivamente per il suo regolare funzionamento o per qualificare e/o specializzare le attività da essa svolte.

Art.4) Attività

L'Associazione esercita la propria attività principalmente nel settore sanitario, socio-sanitario e della formazione dei volontari.

L'Associazione esplica la sua attività mediante strutture e mezzi propri ovvero, nelle forme e nei modi previsti dalla Legge, nell'ambito di strutture pubbliche e/o di strutture con queste convenzionate.

Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione effettua il soccorso e trasporto mediante autoambulanza di ammalati e feriti, nonché promuove, organizza e gestisce qualunque altra iniziativa utile o necessaria al raggiungimento delle finalità di cui all'art.3 del presente statuto.

E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle indicate nei commi che precedono, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Capo II Patrimonio Risorse Economiche e Bilancio

Art. 5) Patrimonio

Il patrimonio della "Croce Verde di Perosa Argentina – ONLUS" è costituito da:

- a) beni immobili;
- b) beni mobili registrati;
- c) beni mobili;
- d) titoli pubblici e privati;
- e) lasciti, legati e donazioni, purché accettati dal Consiglio Direttivo;
- f) eventuali fondi costituiti dalle eccedenze di bilancio.

Art.6) Risorse Economiche

La "Croce Verde di Perosa Argentina – ONLUS" trae i mezzi economici per l'attuazione dei propri scopi, per sopperire alle spese di gestione e di amministrazione da:

- a) quote associative annuali degli aderenti;
- b) erogazioni liberali da parte dei soci e di terzi;
- c) contributi dello Stato, di Enti ed istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) entrate derivanti da lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza;
- h) entrate derivanti da attività commerciali produttive marginali di cui al D.M. 25.05.1995 recante "Criteri per l'individuazione delle attività commerciali produttive marginali svolte dalle organizzazioni di volontariato".

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota associativa annuale.

E' comunque facoltà dei soci effettuare liberamente ulteriori versamenti rispetto a quelli di cui al comma che precede.

I versamenti di cui ai commi 2 e 3 sono a fondo perduto e non sono quindi né rivalutabili né ripetibili nemmeno in caso di morte, di recesso, di esclusione dall'Associazione, ovvero di scioglimento dell'Associazione stessa.

I versamenti di cui ai commi 2 e 3 non creano altri diritti di partecipazione e segnatamente non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

Art. 7) Bilancio

L'esercizio finanziario della "Croce Verde di Perosa Argentina – ONLUS" comincia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale dovrà essere redatto, a cura del Consiglio Direttivo, il bilancio annuale sul quale sarà riportata la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'associazione e dal quale risulteranno i beni, i contributi e i lasciti ricevuti. Il bilancio così formato sarà sottoposto all'Assemblea dei soci per l'approvazione.

Il bilancio deve restare depositato presso la sede dell'Associazione negli otto giorni che precedono l'Assemblea convocata per l'approvazione a disposizione dei soci, i quali possono, a proprie spese, estrarne copia.

Durante la vita dell'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve, o capitali a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

E' fatto obbligo all'Associazione di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Capo III Soci

Art. 8) Soci

Possono essere soci della "Croce Verde di Perosa Argentina – ONLUS" tutte le persone che hanno compiuto il diciottesimo anno di età e sono in regola con il versamento della quota associativa per l'anno di riferimento. La quota associativa è determinata dall'Assemblea dei soci.

Sono esonerati dal pagamento della quota associativa i soci onorari nonché gli appartenenti al "Corpo dei Militi della Croce Verde di Perosa Argentina - ONLUS".

L'associazione si compone di un numero illimitato di soci suddivisi nelle seguenti categorie:

- a) onorari;
- b) benemeriti;
- c) sostenitori;
- d) ordinari;
- e) militi.

Sono soci onorari coloro che, su proposta del Consiglio Direttivo, sono stati riconosciuti dall'Assemblea dei soci degni di tale attribuzione, per aver contribuito in maniera particolarmente rilevante allo sviluppo ed al benessere morale e materiale dell'Associazione.

Sono soci benemeriti coloro che versano una quota associativa pari al quadruplo della quota versata dai soci ordinari.

Sono soci sostenitori coloro che versano una quota associativa pari al doppio della quota versata dai soci ordinari.

Sono soci ordinari coloro che versano la quota associativa stabilita dall'Assemblea dei soci.

Sono militi coloro che, previa domanda di ammissione indirizzata al Consiglio Direttivo vengono incorporati, a seguito dell'accettazione della stessa, nel "Corpo dei Militi della Croce Verde di Perosa Argentina - ONLUS". Al predetto corpo è affidato operativamente, lo svolgimento delle attività di cui al precedente art.4, con particolare riferimento al soccorso e trasporto di ammalati e feriti.

Le norme riguardanti l'organizzazione e il funzionamento del "Corpo dei Militi della Croce Verde di Perosa Argentina - ONLUS", sono stabilite dal regolamento.

Art.9) Incompatibilità

Non possono essere soci coloro che svolgono in proprio le stesse attività dell'Associazione, coloro che intrattengono con la stessa rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma, nonché coloro che abbiano con la stessa rapporti di contenuto patrimoniale.

Art. 10) Uniformità del rapporto associativo

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative tali da garantire l'effettività del rapporto medesimo. E' esclusa pertanto la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, a tutti i soci è garantito il diritto di voto per l'approvazione e la modificazione dello statuto e dei regolamenti, nonché per l'elezione degli organi direttivi dell'Associazione.

Art.11) Diritti dei soci

I soci hanno diritto di:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti da esso derivanti;
- b) partecipare all'Assemblea dei soci;
- c) partecipare alle attività promosse, organizzate o gestite dall'Associazione;
- d) conoscere i programmi dell'Associazione;
- e) conoscere le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- f) eleggere le cariche associative ed esservi eletti;
- g) chiedere la convocazione dell'Assemblea dei soci nei termini previsti dal presente Statuto;
- h) formulare proposte e presentare istanze al Consiglio Direttivo;
- i) presentare mozioni, proposte ed istanze all'Assemblea dei soci;
- j) ricorrere, a proprie spese, all'Autorità Giudiziaria per ottenere l'annullamento delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci contrarie alla Legge.

Art.12) Obblighi dei soci

I soci hanno obbligo di:

- a) rispettare lo statuto, i regolamenti ed ogni altra disposizione emanata dagli organi associativi;
- b) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'Associazione;
- c) contribuire al raggiungimento dei fini associativi.

Art. 13) Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- a) per morosità;
- b) per esclusione;
- c) per recesso;
- d) morte.

Perdono la qualità di socio per morosità coloro che non sottoscrivono la quota associativa annuale nella misura e nei tempi fissati dall'Assemblea.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che per grave inadempienza nei confronti del presente statuto e dei regolamenti, rendono incompatibile il mantenimento del loro rapporto con l'Associazione. L'esclusione per gravi motivi è deliberata dall'Assemblea dei soci e viene notificata per iscritto all'interessato,

il quale può ricorrere, a proprie spese, entro sei mesi dalla data di notifica della deliberazione all'Autorità Giudiziaria.

I soci che per gravi motivi sono deferiti all'Assemblea per l'esclusione di cui al precedente comma 3 possono essere sospesi sino a quando l'Assemblea non delibera in merito.

Perdono la qualità di socio per recesso coloro che in qualsiasi momento notificano per iscritto la propria volontà a recedere dall'Associazione stessa.

Le procedure disciplinari e per la sospensione dei soci sono stabilite dal regolamento.

Capo IV Organi Associativi

Art.14) Organi dell'associazione

Gli organi dell'Associazione "Croce Verde di Perosa Argentina – ONLUS" sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Collegio dei Revisori dei conti.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata, se non in forza della Legge ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato sia attivo che passivo.

Tutte le cariche previste dal presente statuto e dai regolamenti sono gratuite.

Art.15) Assemblea dei soci

L'Assemblea dei Soci è sia ordinaria che straordinaria ed è composta da tutti i soci individuati nel precedente art. 8.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro il termine di cui all'art.7 comma 2. Si riunisce altresì quando almeno un decimo dei soci ne faccia richiesta motivata ovvero quando il Collegio dei Revisori dei Conti, riscontrando anomalie nell'amministrazione dell'Associazione stessa, ne dispone la convocazione.

L'Assemblea si riunisce anche ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità.

Art.16) Convocazione

La convocazione dell'Assemblea dei soci sia ordinaria che straordinaria è effettuata a cura del Presidente del Consiglio Direttivo mediante affissione di avvisi murali, ovvero a mezzo di altra forma di comunicazione ritenuta idonea, nel territorio di cui all'art.2 comma 3 almeno otto giorni prima di quello stabilito per la convocazione. Gli avvisi di convocazione devono contenere il giorno, l'ora, il luogo della riunione in prima e seconda convocazione che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, nonché l'elenco degli argomenti posti in discussione.

Ogni socio ammesso al voto può delegare un altro socio a votare per lui. E' ammessa una sola delega. Le deleghe concorrono al raggiungimento del numero legale richiesto affinché l'Assemblea sia validamente costituita.

Art.17) Validità dell'Assemblea e voto

L'Assemblea è validamente costituita e può deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà più uno dei soci.

L'Assemblea è validamente costituita e può deliberare, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci.

Per le deliberazioni sul bilancio e su argomenti che riguardano la loro responsabilità i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti non hanno diritto di voto.

Le deliberazioni sono prese con voto palese e a maggioranza assoluta dei presenti. Si procede a scrutinio segreto per l'elezione delle cariche sociali e per le deliberazioni che riguardano le singole persone.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative a modifiche dello Statuto sociale ed alla variazione della sede legale sono approvate con il voto favorevole dei due terzi dei soci presenti in proprio o per delega; le deliberazioni relative allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti degli aventi diritto al voto.

Per ogni Assemblea deve essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nominati ai sensi del successivo art.18.

Art.18) Presidente e Segretario dell'Assemblea dei soci

Per ogni Assemblea sono eletti dai presenti un Presidente ed un Segretario.

Qualora l'Assemblea proceda all'elezione degli organi di cui alle lettere c) e d) del primo comma dell'art. 14, il Presidente dell'Assemblea procede entro trenta giorni dall'elezione alla convocazione degli organi stessi.

Art.19) Competenze Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è competente a deliberare nelle seguenti materie:

- a) deliberare i regolamenti;
- b) deliberare sul bilancio;
- c) deliberare sulla relazione del Consiglio Direttivo;
- d) deliberare sulla relazione del Collegio dei Revisori dei conti
- e) stabilire le quote associative annuali;

- f) stabilire il numero dei membri del Consiglio Direttivo, entro i limiti di cui al successivo art. 21 comma 1;
- g) eleggere il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei conti;
- h) deliberare le linee programmatiche dell'Associazione ed indicare eventualmente al Consiglio Direttivo le variazioni alla linea seguita fino al momento;
- i) deliberare l'esclusione dei soci;
- j) deliberare le azioni di responsabilità contro i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti;
- k) deliberare l'istituzione di Sezioni;
- l) deliberare in ogni altra materia che la Legge riserva alla sovranità dell'Assemblea ordinaria.

Art.20) Competenze Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria è competente a deliberare nelle seguenti materie:

- a) deliberare l'atto costitutivo, lo statuto e le loro modifiche;
- b) deliberare lo scioglimento dell'Associazione.
- c) deliberare in ogni altra materia che la Legge riserva alla sovranità dell'Assemblea straordinaria.

Art.21) Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di cinque a un massimo di quindici membri, escluso il Direttore Sanitario, eletti dall'Assemblea dei soci. Possono essere eletti nel Consiglio Direttivo solamente gli aderenti all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni, ogni carica ha la stessa durata del mandato avuto dal consigliere che la ricopre e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo alla sua prima riunione elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere, il Direttore dei Servizi, il Segretario e nomina il Direttore Sanitario.

Il Direttore Sanitario partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto e non può accedere a nessun'altra carica all'interno del Consiglio Direttivo.

In caso di morte, dimissioni, decadenza per qualsiasi causa di uno dei membri del Consiglio Direttivo, il Presidente provvede alla sua sostituzione con il primo non eletto, chiedendo la convalida della sostituzione alla successiva Assemblea dei soci.

Se non è possibile procedere alla sostituzione di cui al comma che precede, il Consiglio, qualora il numero dei consiglieri sia superiore o uguale al numero minimo stabilito dal precedente comma 1, rimane comunque in carica.

Nel caso in cui venga a mancare il minimo dei consiglieri previsti, entro tre mesi deve essere convocata l'Assemblea dei soci per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo. Il Consiglio dimissionario resta in carica, per i soli atti di ordinaria amministrazione, sino all'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo.

Il consigliere che non partecipa, senza giustificato motivo, a due consigli decade dalla carica e si procede alla sua sostituzione a norma del precedente comma 5.

Il membri del Consiglio Direttivo sono tenuti ad osservare, nell'ambito delle loro competenze, la diligenza del buon padre di famiglia.

Art.22) Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario e comunque almeno ogni bimestre. Si riunisce altresì quando tre consiglieri o il Collegio dei Revisori dei Conti ne facciano richiesta scritta e motivata al Presidente.

I consiglieri dovranno essere convocati almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione a mezzo di lettera, ovvero di altra idonea forma di comunicazione, che dovrà contenere il giorno, l'ora, il luogo della riunione nonché l'elenco degli argomenti posti in discussione.

Art.23) Validità delle decisioni

Il Consiglio Direttivo è validamente riunito quando è presente la metà più uno dei consiglieri.

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è stato espresso il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti.

Art.24) Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci e può deliberare in tutte le materie che la Legge e lo statuto non riservano all'esclusiva competenza all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo per tanto provvede;

- a) all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, con facoltà di compiere, con ampi poteri, tutti gli atti che ritenga opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali. Potrà quindi acquistare, vendere, permutare beni mobili, mobili registrati e immobili, contrarre mutui di qualsiasi specie, acconsentendo ad iscrizioni, cancellazioni e annodamenti ipotecari;
- b) provvede alla redazione del bilancio;
- c) provvede alla relazione annuale sull'andamento dell'Associazione;
- d) provvede alle nomine di cui all'art.21;
- e) promuove le modifiche dello statuto e dei regolamenti;
- f) delibera l'assunzione e il licenziamento dei dipendenti;

- g) provvede alla nomina della Commissione di disciplina;
- h) provvede alla nomina di Commissioni speciali;
- i) propone l'esclusione dei soci;
- j) provvede alla nomina dei Vice Direttori dei Servizi;
- k) provvede alla nomina dei Capi squadra;
- l) aderisce ad associazioni ai fini del raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- m) adotta tutti provvedimenti necessari all'amministrazione dell'Associazione;

Art.25) Rappresentanza legale

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale della "Croce Verde di Perosa Argentina – ONLUS", la rappresenta anche in giudizio a tutela degli interessi materiali e morali dell'associazione ed ha facoltà di nominare avvocati e procuratori legali.

Il Presidente sottoscrive tutti gli atti e contratti stipulati nell'interesse dell'associazione.

In caso di impedimento o assenza del Presidente assume la rappresentanza legale a norma dei commi che precedono il Vice Presidente ovvero, in mancanza anche di questo, il consigliere più anziano.

Art.26) Collegio dei Revisori dei conti

Al Collegio dei Revisori dei conti è affidato il controllo dell'amministrazione dell'Associazione ed è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti eletti dall'Assemblea dei soci. Possono essere eletti nel Collegio anche non appartenenti all'Associazione.

Il Collegio dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Collegio alla sua prima riunione elegge nel suo seno il Presidente e stabilisce le modalità del suo funzionamento.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 21 commi 5.

Se non è possibile procedere alla sostituzione ai sensi dell'art. 21 comma 5 il Collegio, qualora il numero dei revisori sia superiore o uguale alla maggioranza del numero dei revisori di cui al precedente comma 1, rimane comunque in carica.

Il membri del Collegio sono tenuti ad osservare, nell'ambito delle loro competenze, la diligenza del buon padre di famiglia.

Art.27) Competenze del Collegio dei Revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei conti verifica la regolare tenuta delle scritture contabili, dello stato di cassa, dei registri delle deliberazioni, degli atti giustificativi delle spese, del bilancio e convoca l'Assemblea dei soci ai sensi dell'art.15 comma 2.

Il Collegio redige una relazione annuale da presentare all'Assemblea dei soci.

I membri del Collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo, ma non hanno diritto di voto.

Capo V Direzione Sanitaria

Art.28) Direttore Sanitario

La direzione sanitaria è esercitata da un medico con regolare iscrizione all'Ordine dei Medici. Il Direttore Sanitario ha la stessa durata del Consiglio Direttivo che lo ha nominato e può essere riconfermato nell'incarico.

In caso di morte, dimissione o revoca del Direttore Sanitario il Consiglio Direttivo provvede entro trenta giorni alla sua sostituzione.

Il Direttore Sanitario è tenuto ad osservare, nell'ambito delle proprie competenze, la diligenza del buon padre di famiglia.

Art.29) Competenze del Direttore Sanitario

Il Direttore Sanitario è competente per tutti gli aspetti igienico sanitari dell'Associazione, è il responsabile della formazione dei militi, dei dipendenti e del mantenimento dello standard formativo acquisito dagli stessi.

Il Direttore Sanitario propone al Consiglio Direttivo l'acquisto del materiale occorrente per il normale espletamento dei servizi.

In caso di necessità ed urgenza, nell'ambito delle proprie competenze, assume tutti i provvedimenti necessari alla tutela della salute delle persone, anche in deroga alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci.

Il Direttore Sanitario può essere coadiuvato, senza aggravii di bilancio, da altro personale sanitario ovvero essere sostituito per brevi periodi e previa comunicazione alla presidenza, da altro medico.

Capo VI Sezioni

Art.30) Sezioni

Qualora l'Assemblea dei soci istituisca una o più Sezioni ai sensi dell'art. 19 comma 1 lett. k), non costituite giuridicamente come soggetti autonomi, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento che siano informati ai criteri partecipativi del presente statuto.

Capo VII Disposizioni finali e transitorie

Art.31) Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci a norma degli artt.17 comma 5 e 20 comma 1 lettera b).

L'Assemblea provvederà alla nomina di un commissario liquidatore ed indicherà l'associazione di volontariato con fini analoghi a cui destinare il patrimonio dell'Associazione.

Art.32) Permanenza in carica del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo legittimamente insediato alla data di approvazione del presente statuto resta in carica fino alla naturale scadenza del mandato ricevuto il giorno della sua elezione.

Si osservano le disposizioni di cui all'art. 21 commi 5, 6, 7 e 8, nonché degli artt. 22, 23, 24 e 25.

Art.33) Scorte

Le scorte dei materiali ed i mezzi non conformi all'art. 2 comma 4 possono continuare ad essere utilizzati sino al loro esaurimento, distruzione, demolizione o alienazione per qualsiasi causa, a meno che non debba essere disposto diversamente.

Art.34) Conoscenza dello statuto e dei regolamenti

L'Ammissione nella "Croce Verde di Perosa Argentina – ONLUS" comporta l'accettazione del presente statuto e dei regolamenti che tutti sono in obbligo di conoscere.

Art.35) Richiamo alle Leggi

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni di Legge in materia di volontariato.